

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 231/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 4 aprile 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. G. Paolo Cirillo, Prof. Giovanni Serges, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Franco Granato– Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. LOMBARDO ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.5.2013 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 94 N.O.I.F. E 8, COMMA 6, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 169 del 31.1.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Lombardo Angelo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.C.F. ALESSANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE A2, SCALESE/ALESSANDRIA DEL 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 68 del 27.3.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C.F. Alessandria di Alessandria, riduce la sanzione dell'ammenda a €500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.C.F. ALESSANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL SIG. FOSSATI GIUSEPPE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE A2, SCALESE/ALESSANDRIA DEL 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 68 del 27.3.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C.F. Alessandria di Alessandria, riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Fossati Giuseppe al 31.10.2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Ivan De Musso, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dr. Franco Granato– Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO A.S.D. ARZIGNANO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 AL SIG. BOSCHETTO MARCO INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21, ARZIGNANO C5/BUBI MERANO C5 DEL 20.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 578 del 22.3.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Arzignano C5 di Arzignano (Vicenza) riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Boschetto Marco al 30.11.2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S.D. ARZIGNANO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21, ARZIGNANO C5/BUBI MERANO C5 DEL 20.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 578 del 22.3.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Arzignano C5 di Arzignano (Vicenza) riduce la sanzione dell’ammenda a € 400,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO F.C. REAL STATTE AVVERSO LE SANZIONI:

– **DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. BLASI DANIELA;**
– **DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 90 AL SIG. AXO ANGELO;**
– **DI PUNTI 6 DI PENALIZZAZIONE ALLA RECLAMANTE, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AI PROPRI TESSERATI,**
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ART. 10, COMMA 2 C.G.S. E 61, COMMA 6 N.O.I.F. E DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ART. 10, COMMA 2 C.G.S. E 61, COMMA 5 N.O.I.F –
NOTA N. 5364/678PF12-13/AA/AC DEL 5.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Real Statte di Statte (Taranto), riduce la sanzione dell'inibizione al Sig. Axo Angelo a 60 giorni e la sanzione della penalizzazione alla reclamante a 4 punti. Conferma per il resto la decisione impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Publicato in Roma il 4 aprile 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Mario Serio

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete